

[REDACTED] / 2020 R.G. Vol. - Sovr.



**TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**Sezione Quarta Civile e Fallimentare**

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, rubricato al n. [REDACTED] / 2020 R.G. Vol.Sovr., promosso con ricorso di cui all'art.14-ter Lg.3/2012 depositato in data 03/04/2020 nell'interesse di:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [REDACTED]

Letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Collegio facente funzione di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – nominato, in data 16 luglio 2019, nelle persone degli avv.ti [REDACTED] [REDACTED], che a seguito delle dimissioni dell'avv. [REDACTED] (intervenuate nel 2020), risulta attualmente composto dai soli avv.ti [REDACTED] viene pronunciato il seguente

**DECRETO**

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata dalla relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ove si evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini dell'accesso di [REDACTED] alla Procedura:



A) CHE il debitore è persona fisica estranea ad un'attività d'impresa suscettibile di fallimento, essendo attualmente dipendente – in forza di contratto di lavoro a tempo determinato – della [REDACTED], che lo occupa con la qualifica di “operatore socio educativo” presso la [REDACTED] [REDACTED] in qualità di responsabile del tempo libero e dello sport con finalità di integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati (“MSNA”); per mera completezza espositiva preme comunque segnalare che il debitore – che per facilitare l’inserimento nell’attuale professione, si è iscritto sia al corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione” presso l’Università degli Studi di Ferrara (dal 2018), sia a corsi specifici per educatori sociali e culturali tenuti presso l’Università di Bologna (nel 2017) – ha svolto precedentemente attività d’impresa, quale titolare dell’omonima ditta individuale (avente ad oggetto attività di ristorazione da asporto) che risulta agli atti definitivamente cessata a far data dal 06/03/2012;

B) CHE è divorziato dalla coniuge con la quale si è sposato nel 2008 e che vive attualmente in [REDACTED], in ragione di contratto di locazione intestato al fratello, con cui convive; in tale situazione complessiva – onde poter condurre una vita dignitosa – egli **prospetta l’esigenza di disporre, ai fini del proprio mantenimento, di un importo medio globale annuo di circa Eu\*13.800\* (sulla base di una media di circa Eu\*1.150\* mensili per 12 mesi); gli introiti che il [REDACTED] medesimo percepisce mensilmente** – sulla base di quanto prospettato anche per il futuro – sono da riferirsi unicamente ad un reddito **totale annuo** – dopo l’incremento salariale concessogli a far data dal mese di novembre 2019 – **intorno ad Eu\*17.400\*** (composto da circa Eu\*1.450\* mensili come reddito netto da lavoro dipendente a tempo determinato sulla media di 12 mesi) **in cifra “netta”, oltre agli emolumenti dallo stesso percepiti a titolo di “tredicesima mensilità” destinati** – in tale fase – ad essere integralmente ricompresi



nella presente Procedura: ciò comunque escludendo i prelievi periodici in corso trattenuti attualmente sulla retribuzione mensile – quali versamenti destinati ad essere effettivamente sospesi in questa sede (essendo i relativi debiti già ricompresi nell'ambito della quantificazione dell'entità dell'esposizione debitoria complessiva) – in forza di pignoramento esattoriale presso terzi (c/o [REDACTED]); negli introiti mensili percepiti dal [REDACTED] vanno poi ricompresi – se e nella misura in cui siano effettivamente riscossi, così come attestati dalle relative Certificazioni Uniche – i compensi delle sporadiche collaborazioni lavorative che il debitore intrattiene, in qualità di mediatore culturale, con cooperative ed enti correlati al Comune di Bologna;

C) CHE gli emolumenti suddetti sono quindi destinati a rientrare fra i beni del patrimonio “in liquidazione”, ed anzi – allo stato degli elementi noti – ne costituiscono l'unico cespite destinato al “realizzo” in favore dei creditori;

D) CHE l'indebitamento complessivo del [REDACTED] – all'epoca della relazione O.C.C. – risulta accertato nella complessiva somma di circa Eu\*240.000\*, oltre i costi dovuti in prededuzione – già stimati in ca. Eu\*2.790\* a titolo di compenso spettante al Collegio Gestore O.C.C. nominato (di cui il debitore ha già saldato – con l'aiuto del fratello – il 70% del compenso, come da preventivo), oltre alle spese dovute al legale incaricato dallo stesso ricorrente ai fini della redazione del ricorso con cui si è chiesto l'apertura dell'invocata procedura e lo svolgimento di tutte le attività connesse – destinati ad essere soddisfatti integralmente e con precedenza temporale rispetto alle altre posizioni componenti la classe debitoria del ricorrente. Circa la composizione rispetto alla complessiva entità debitoria, preme evidenziare che la stessa si riferisce prevalentemente alla posizione maturata dal debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – in forza di cartelle e avvisi di pagamento rimasti insoluti per ca. Eu\*174.000\* – relativamente alla quale è attualmente attivo il pignoramento esattoriale presso terzi (c/o



[REDACTED], della quale il debitore è correntista) n. [REDACTED] destinato ad essere revocato in questa sede: ne consegue che le somme già assegnate alla Riscossione debbono intendersi definitivamente acquisite dalla stessa e, coerentemente, sono destinate ad essere scomutate dalla complessiva esposizione debitoria maturata a carico del [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione;

**E) CHE l'attivo funzionale alla Liquidazione, in mancanza di beni mobili ed immobili suscettibili di utile "realizzo", è essenzialmente costituito – salvo per l'apporto di ulteriori risorse supplementari che allo stato non pare seriamente ipotizzabile – dalle "eccedenze" del reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente rispetto alla somma "in detrazione", considerata indisponibile perché necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso, come sopra indicato: l'intero patrimonio messo a disposizione del [REDACTED] è quantificato quindi in Euro \*325,00\* mensili (eccedenza dell'importo netto mensile della retribuzione percepita (quantificata, in media, in Euro \*1.450,00\* netti) rispetto alla quota mensile dallo stesso considerata indisponibile – da determinare, in media, in Euro\*1.150\* mensili, come indicato al precedente punto 1/ B) – per un orizzonte temporale di 48 mensilità e così per un totale di Euro \*15.600,00\*; ciò oltre a quanto percepito dallo stesso a titolo di "tredicesima mensilità" da destinarsi integralmente – per il periodo temporale di durata della presente Procedura – a soddisfazione del ceto creditorio, ed oltre a quanto dallo stesso riscosso in relazione alle sporadiche collaborazioni lavorative ulteriori, eventualmente prestate *aliunde*; merita precisare, infatti, che il debitore non risulta essere proprietario di alcun altro bene (mobile od immobile) dal cui realizzo possa derivare un'apprezzabile soddisfazione del ceto creditorio: la consultazione del P.R.A. (nell'ambito dell'attività condotta dal nominato Collegio dei Gestori) ha evidenziato la mancanza di veicoli attualmente intestati al debitore, benché lo stesso risultasse in passato proprietario di due autovetture – oggetto di provvedimento di**



rimozione da parte di "TPER S.p.A." e mai più ritirate dall'odierno ricorrente – ad oggi entrambe oggetto di cancellazione/radiazione dai pubblici registri: invero, il [REDACTED] per i necessari spostamenti quotidiani, ovvero per recarsi sul luogo di lavoro, utilizza un'automobile immatricolata nel 2008 – modello Fiat Bravo 1.9 MJT, targata [REDACTED] – intestata al fratello che, a far data dal 2014, gliel'ha concessa in "comodato d'uso". Quanto ai rapporti attivi intrattenuti con gli Istituti di Credito, non risultano disponibilità liquide o strumenti finanziari simili passibili di "utile realizzo" per il ceto creditorio: il debitore è difatti titolare di un unico rapporto di conto corrente intrattenuto con [REDACTED] – oggetto attualmente di pignoramento esattoriale presso terzi fino a concorrenza dell'importo complessivo di Eu\*174.088,24\* – dove viene mensilmente accreditato l'emolumento percepito in virtù del contratto di lavoro dipendente (al netto della trattenuta di legge – pari a un decimo – operata a favore dell'Erario, e destinata ed essere effettivamente sospesa in questa sede) e avente, alla data del 21/03/2020, un saldo attivo di poche centinaia di Euro; il [REDACTED] è poi titolare di una carta di credito [REDACTED] rilasciata da [REDACTED], di una carta prepagata ricaricabile [REDACTED] emessa da [REDACTED] e di un'altra carta di credito prepagata [REDACTED] emessa da [REDACTED] [REDACTED] e consegnatagli dall'Università degli Studi di Ferrara all'atto di iscrizione al corso di Laurea di cui si è detto al precedente punto n.1 / A); tutti cespiti pacificamente escluse dalla presente Procedura, poiché prive di somme accantonate a disposizione: se, infatti, la prima delle tre è direttamente connessa all'unico rapporto di c/c di cui il debitore è titolare e dunque strumentale al funzionamento dello stesso in quanto mezzo di pagamento ad esso collegato, delle ulteriori due – di fatto inutilizzate – è stata già richiesta la cancellazione;

F) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali





diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso "utile" – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti;

G) CHE il [REDACTED] non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

H) CHE al suddetto ricorrente non sono altresì imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi.

2) Rilevato come anche la relazione del Collegio Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze "incolpevoli" sotto il profilo economico, sottolineando che** – considerata la natura imprenditoriale della prevalenza dei debiti rilevati del ricorrente, da ricondursi allo svolgimento dell'attività esercitata dallo stesso nella forma giuridica di ditta individuale – *"l'istante abbia assunto le obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento con l'ordinaria diligenza dell'imprenditore medio"*; peraltro, l'epoca risalente d'insorgenza delle obbligazioni – tutte concentrate nel periodo di gestione del ristorante [REDACTED], chiuso fino dal 2012 – e la natura modesta dell'esercizio, privo di dipendenti ed operante in forma di impresa individuale, inducono a riconoscere l'estraneità dell'odierno richiedente all'ambito dei soggetti suscettibili di fallimento .

3) CHE infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Collegio Gestore favorevole a valutare come *"completa ed attendibile"* la documentazione a corredo della domanda in esame, così da consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario dei relativi



beni, fornito dall'odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa.

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un **attivo “prospettato”** attualmente stimato in circa **Eu\*3.600,00\*** annui – disponibili in **12 rate mensili di Eu\*325,00\*** - da **rapportare quindi al quadriennio** (dati dalla differenza fra il minimo vitale individuato in **Eu\*13.800\*** annui e l'introito annuo di **Eu\*17.400\***, riscontrabile una volta revocato il pignoramento esattoriale presso terzi e, conseguentemente, il relativo prelievo sulla retribuzione mensile percepita – pari a un decimo della stessa –, oggi dovuto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione), **oltre comunque l'integrale importo della retribuzione percepita a titolo di “tredicesima mensilità” e ai compensi percepiti in virtù delle sporadiche collaborazioni lavorative prestate dal ricorrente per il quadriennio, rispetto ad un passivo** superiore ad **Eu\*240mila\*** (oltre alle spese di Procedura da soddisfare in prededuzione) – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che – **come non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, solo all'esito delle operazioni di “realizzo” del patrimonio disponibile, l'eventuale “riabilitazione economica” definitiva.**



5) CHE comunque, nel nostro caso, non manca l'utilità della nomina del Liquidatore, poiché gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto; inoltre, in questa sede si reputa che il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della "relazione particolareggiata" affidata all'OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di "meritevolezza" (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/*terdecies* Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione anche quale condizione di ammissibilità, operante altresì ai fini della "Liquidazione del Patrimonio": ciò in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di suoi atti compiuti in frode delle ragioni creditorie.

6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/*quinquies* co.ult. e 14/*undecies* Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo.





7) Che, invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona degli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] entrambi iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna: ciò in quanto trattasi dei medesimi professionisti attualmente incaricati del ruolo collegiale di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", come qui promossa dall'odierno ricorrente.

8) CHE, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Collegio Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto *ex art.14/quinquies* Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del Collegio OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal [REDACTED]; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la "diligenza" in capo al debitore richiedente, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più perché qui destinate a prevalente incapienza.

9) CHE, infine, nel nostro caso – vista la mancanza di beni di proprietà del debitore da destinare utilmente alla soddisfazione delle pretese del ceto creditorio – manca altresì l'indicazione dei cespiti che il richiedente voglia sottrarre alla liquidazione; fanno quindi eccezione – restando esonerati dalla



**destinazione a soddisfare i creditori – le entrate e gli emolumenti destinati al mantenimento personale del nucleo familiare del richiedente, entro il limite della somma annuale di Eu\*13.800\*, per un periodo di 48 mesi; fino alla medesima scadenza – quanto alle somme non ancora prelevate dai creditori aventi diritto, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento – occorre infine disporre la sospensione degli effetti del pignoramento esattoriale presso terzi (c/o [REDACTED]), con conseguente altrettanta sospensione della trattenuta di legge sugli emolumenti percepiti mensilmente, pure operante a suo carico.**

**P. Q. M.**

Nel procedimento di cui al n. [REDACTED]/2020 R.G. Vol.Sovr. – pronunciando ai sensi degli artt.14/*quinquies* co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone:

I) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione *ex art.14/ter* Lg. 3/2012, presentato da

con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato nelle persone dei componenti del Collegio attualmente formato dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED], presso l'OCC del loro Ordine, sito in Bologna;

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) Rilevato che risultano allegati l'inventario completo dell'indicazione dei beni del debitore e la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, con tutte le indicazioni previste dall'art.14/*ter* co.3° Lg. 3/2012;



V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il Collegio Gestore della Crisi – con apposita relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/*quinquies* della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierno ricorrente;

IX) Nomina alla funzione di Liquidatore – ai sensi dell'art.14/*quinquies* co.2° Lg.3/2012 – il Collegio composto dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED], entrambi iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna: ciò riguardo l'intero patrimonio del sovraindebitato, [REDACTED] secondo quanto sopra precisato (ai capi n.4 e n.9 della premessa motivazione), con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012;

X) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti – della durata di un quadriennio – prevede: *\*a)* il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *\*b)* il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/*ter* co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/*novies* co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



**XII)** Sospende la riscossione dei prelievi in corso sul patrimonio del [REDACTED] derivanti dal pignoramento esattoriale presso terzi, secondo quanto indicato nei punti B) e D) del capo n.1), nonché nel capo n.9) della premessa motivazione, ordinando altresì al terzo pignorato di rimettere nel prosieguo tali somme mensili a disposizione del debitore, affinché lo stesso le versi – nei limiti di quanto sopra indicato – a disposizione degli Organi della presente Procedura ;

**XIII)** Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/*duodecies*, co.1°, Lg. 3/2012;

**XIV)** Si dà atto che, ai sensi dell'art.14/*ter*, co. 6°, Lg.3/2012, non sono compresi nella liquidazione: *\*a)* i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c.; *\*b)* i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato al capo n.1/B), nonché ai capi n. 4 e n. 9 della premessa motivazione, con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento del limite indicato di Eu \*1.150\* mensili (calcolati sulla base della media annua, correlando tale importo complessivo suddiviso per 12 mesi); *\*c)* i mobili e le suppellettili comunque appartenenti al ricorrente, nei limiti della loro impignorabilità;

**XV)** Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.3°, Lg. 3/2012;

**XVI)** Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.2°, lett. *e)* Lg.3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo;



**XVII)** Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame;

**XVIII)** Nomina Giudice della presente Procedura n. [REDACTED] 2020 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio FLORINI;

**XIX)** Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed al nominato Collegio dei Liquidatore, autorizzando a dare corso a tutti gli incumbenti di pubblicità.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il 24 aprile 2020.

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

il 29/04/2020



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani

